



Lecce, 26/2/2015

Prot. 19182

Class. VIII/3

Ai Centri di Gestione Autonoma  
Ai Centri di Responsabilità Amministrativa e Tecnica  
Alle Facoltà  
All'Area Ragioneria  
All'Economo

**Oggetto: Nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di Stabilità per il 2015.**

Appare opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. che l'art. 1, comma 629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto, nel Dpr n. 633/72, l'art. 17-ter "*Operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici*" che, al comma 1, dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli Organi dello Stato (...) **degli istituti universitari** (...) l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e al comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

In merito a tale ultima disposizione e richiamando quanto già espresso nella nota prot. n. 1081 del 13/1/2015 circa la non operatività del meccanismo dello split payment sui compensi dei professionisti, è di questi giorni il chiarimento pervenuto dall'Agenzia delle Entrate che il detto meccanismo non si applica sulle fatture assoggettate a ritenuta IRPEF.

Il comma 1 del nuovo art. 17 ter comporta l'obbligo che le fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi vengano pagate al fornitore per la parte relativa all'imponibile e direttamente all'Erario per la parte relativa all'IVA (c.d. "split payment" o scissione dei pagamenti).

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23/1/2015 recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3/2/2015, è stato precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 01 gennaio 2015:



Ne deriva che:

- per le fatture emesse nel 2014 non si applica lo split payment anche se il pagamento (emissione del mandato) ha data successiva al 31/12/2014;
- per le fatture emesse a partire dal 01/01/2015 (sia che riportino la dicitura “iva ad esigibilità immediata”, sia che riportino la dicitura “iva ad esigibilità differita”), si applica il sistema dello “split payment”.

Seppur le descritte novità non comportino, nella maggior parte dei casi, modifiche negli adempimenti operativi di competenza degli Uffici liquidatori nel senso che le fatture emesse nel 2015 dovranno essere assoggettate all'usuale procedura di liquidazione - ossia per l'importo IVA compresa esposto - restando onere dell'Area Ragioneria (o degli Uffici preposti all'emissione del mandato) differenziare gli effettivi pagamenti (imponibile al fornitore e versamento iva all'erario), tuttavia gli Uffici dovranno prestare particolare attenzione nel momento in cui effettuano i controlli preventivi. Il regime di scissione dei pagamenti, modifica, infatti, in alcune circostanze, il comportamento operativo degli Uffici liquidatori ovvero degli Uffici preposti al pagamento.

In particolare, per le fatture emesse dal 2015:

- in presenza di DURC irregolare, gli uffici liquidatori dovranno attivare l'intervento sostitutivo di cui agli artt. 4 e 6 del DPR n. 207/2010 solo per la parte relativa all'imponibile della fattura, che corrisponde al credito effettivamente vantato dal fornitore;
- la verifica preventiva di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1972 (verifica Equitalia) dovrà essere effettuata solo sulla parte imponibile che corrisponde alla somma da versare effettivamente al fornitore. E' da ritenersi, quindi, che il limite di 10.000 euro debba essere considerato, in presenza di tale nuovo regime di versamento IVA, riferito all'imponibile della fattura, che rappresenta il credito del fornitore (importo pignorabile) mentre il soggetto creditore dell'IVA è rappresentato dall'Erario;
- le sentenze per pignoramento dei crediti presso terzi dovranno adeguarsi alla nuova normativa e stabilire il pignoramento solo nel limite del debito esigibile, cioè al netto dell'IVA. Ne deriva che al momento della notifica dell'atto è opportuno verificare l'importo del credito pignorato (ossia la sua corrispondenza alla parte imponibile) e segnalare eventuali difformità all'Ufficio legale per le conseguenti azioni da intraprendere;



- le cessioni del credito dovranno essere accettate solo per la parte relativa all'imponibile mentre l'IVA sarà versata all'Erario dal debitore ceduto.

Considerato che la scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori nei confronti della PA, ne deriva che rientrano nel novero anche le fatture **da pagare** per il tramite della Cassa Economale. Al contrario devono ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni da pagare per il tramite della cassa economale certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e ss.mm. ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1, comma 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (imprese che operano nel settore della grande distribuzione) ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.

Si allega, ad ogni buon fine e per l'opportuna conoscenza, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23/1/2015 recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", la circolare1/E del 9/2/2015 dell'Agenzia delle Entrate, la guida operativa per l'applicativo Easy per gli esatti adempimenti relativi ai pagamenti e si fa riserva di comunicare eventuali aggiornamenti riguardanti ulteriori profili attuativi della nuova disciplina e modalità e termini con cui si provvederà al versamento dell'IVA all'Erario.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale Vicario  
f.to (Dott. Donato De Benedetto)